



Tribunale di Treviso

Seconda Sezione Civile

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 *quinquies* L. 3/2012 -

Il Giudice, dott. Bruno Casciarri

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato in data 10-6-2021 da **CECCHETTO SONIA** (C.F. CCCSNO73S53E864Q, nata a Malo (VI) il 13.11.1973, residente in Ponzano Veneto (TV), Via Roma n. 45), ai sensi degli artt. 14 ter e ss.. L- 3/2012;

rilevato che:

- sussiste la propria competenza in quanto la ricorrente è residente in Ponzano Veneto (TV);

- la ricorrente è debitore non fallibile in stato di sovraindebitamento,

visti gli art. 14 *ter* e 14 *quinquies* L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14ter in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che:

a) la proponente non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;

b) la proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredata delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia);

- alla domanda risultano allegati, come prescrive l'art. 14ter comma 3 L. 3/2012,

- l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili,

- nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dalla debitrice persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità della debitrice persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità della debitrice persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti della debitrice impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

ritenuto che la proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14^{ter} comma 5);

- ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che la debitrice abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinquies* comma 1);

- si provvede alla nomina di un liquidatore nella persona del Professionista nominato dall'OCC;

- si precisa che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva e che, ricorrendo l'*eadem ratio*, si applica l'art. 107 comma 6 L. Fall. e quindi il liquidatore potrà subentrare, se lo ritiene opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare e richiedere al datore di lavoro, in forza del presente decreto, la cessione della quota parte dello stipendio appresa alla procedura affinché il denaro sia addebitato direttamente sul conto corrente della procedura;

- a norma dell'art. 14 *quinquies* comma 2 lett. f) L. 3/2012 deve essere fissato l'importo di E. 1.171,50 mensili al netto delle eventuali imposte quale somma necessaria per il sostentamento della debitrice; quanto eccede tale importo dovrà essere versato dal datore di lavoro direttamente al liquidatore;

- in applicazione dei principi generali delle procedure concorsuali e quindi del principio della *par condicio creditorum*, della concorsualità e della segregazione del patrimonio, il pignoramento del quinto della retribuzione mensile a favore di [redacted] (R.G. es. [redacted] /%) è inopponibile alla procedura e non potrà più utilmente colpire lo stipendio del debitore sottratto allo spossessamento;

- devono essere, infine, esclusi dalla liquidazione i beni mobili (divano, comodini, 4 sedie, televisore, pc., stereo, asciugatrice) di valore commerciale pressochè nullo e la vettura Citroen C3 tg. CP751SS del 2014 con 240.000 km necessaria per il lavoro della Cecchetto e stimata circa E. 1.000,00;

P.Q.M.

- I. dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di **CECCHETTO SONIA** (C.F. CCCSNO73S53E864Q, nata a Malo (VI) il 13.11.1973, residente in Ponzano Veneto (TV), Via Roma n. 45),
- II. nomina liquidatore il dott. Franco Zovatto, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.,
- III. dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;
- IV. ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Treviso e su quello dell'IVG di Treviso;
- V. esclude dalla liquidazione i redditi o altri guadagni della ricorrente fino al limite di E. 1.171,50 mensili al netto delle eventuali imposte;
- VI. dispone che quanto eccede tale somma dovrà essere versato dal datore di lavoro direttamente al liquidatore;
- VII. dichiara la non opponibilità del pignoramento del quinto della retribuzione mensile a favore di (R.G. es. /), con la conseguenza che non potrà più essere operato il relativo prelievo sullo stipendio del debitore;
- VIII. esclude dalla liquidazione i beni mobili (divano, comodini, 4 sedie, televisore, pc., stereo, asciugatrice) e la vettura Citroen C3 tg. CP751SS del 2014 di proprietà della Cecchetto.

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 *quinquies* comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Treviso, lì 22 giugno 2021

Il Giudice

Bruno Casciarri